



LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina successivamente modificata nella sua composizione dall'art. 2, comma 357, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 24 settembre 2008 che ricostituisce la Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTA la determina della Commissione nazionale per la formazione continua del 29 luglio 2003 che prevede *"..non possono essere accreditate attività formative ai fini ECM che si svolgono su navi in rada o nel corso e in occasione di crociere in Italia o all'estero"*;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, prevede che la Commissione si articola in cinque sezioni affidando alla Sezione V "Accreditamento delle attività formative svolte in ambito comunitario o all'estero" ;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009 Rep. Atti n. 192 concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei *Provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

CONSIDERATO che il richiamato Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 regola le attività formative realizzate all'estero e quelle transfrontaliere;

VISTO il “Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato – Regioni del 5 novembre 2009 e per l'accREDITAMENTO” approvato nella seduta del 13 gennaio 2010;

CONSIDERATO che la Commissione nazionale per la formazione continua in occasione della riunione dell'11 marzo 2010 ha ritenuto di adottare un regolamento per il procedimento di accREDITAMENTO delle attività formative svolte in ambito comunitario o all'estero

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso che:

Il *Provider* accreditato dal Sistema di formazione continua a livello nazionale o a livello regionale e /o provinciale può chiedere l'accREDITAMENTO dell'attività formativa che intende erogare sul territorio nazionale o estero tramite la presentazione di uno specifico “Piano formativo” che deve essere approvato dall'ente accREDITANTE.

Le attività formative svolte in ambito comunitario o all'estero per essere accREDITATE devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) La richiesta di accREDITAMENTO deve essere presentata da un *Provider* accREDITATO;
- b) La richiesta di accREDITAMENTO deve essere debitamente motivata e devono altresì essere specificati gli argomenti in base ai quali l'attività formativa non può essere erogata in Italia;
- c) Nella documentazione allegata alla richiesta e trasmessa dal *Provider* deve emergere chiaramente l'indipendenza dagli sponsor del contenuto formativo e della partecipazione all'attività formativa da parte degli operatori sanitari;
- d) I contenuti formativi devono essere appropriati rispetto alle professioni sanitarie destinatarie dell'attività formativa;
- e) La sede di svolgimento dell'attività formativa, presso lo Stato estero, deve essere di tipo istituzionale (es.

- ospedale, università, istituto di ricerca pubblico o privato accreditato, etc) ;
- f) La sede di svolgimento dell'attività formativa, presso lo Stato estero, può essere diversa da quella di tipo istituzionale se, per motivi logistici e per l'elevato numero di partecipanti, non può svolgersi in strutture di tipo istituzionale di cui al precedente punto e). La richiesta di accreditamento, in tal caso, deve essere presentata da una Società scientifica italiana accreditata come *Provider* corrispondente alla Società scientifica internazionale di riferimento.

Art.1 **(Accreditamento a livello nazionale)**

1. Il *provider* accreditato dalla CNFC deve presentare un piano formativo annuale, nel quale è compreso l'evento formativo che si svolge all'estero.

La richiesta di accreditamento dell'evento che si svolge all'estero deve essere registrata nel sistema informatico ECM entro 60 giorni dalla data di inizio.

L'evento viene assegnato in valutazione alla Sezione V della Commissione, che esprime il proprio parere motivato.

In caso di parere negativo, la Sezione V, ai sensi della legge 241/90, comunica al *provider* il parere negativo con la richiesta di fornire ulteriori osservazioni e/o documentazioni.

2. La Sezione procede alla rivalutazione dell'evento in considerazione delle osservazioni fornite dal *provider* e sottopone il provvedimento alla Commissione nazionale per la Formazione continua per esprimere il proprio parere, in caso negativo, motivando le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni.

In caso di parere positivo, la Commissione procede all'accREDITAMENTO dell'evento attribuendo i crediti formativi e il *provider* è tenuto al versamento del contributo alle spese ai sensi e per gli effetti della Legge 388/2000 art.92 comma V e del DM 26 febbraio 2010 e può attestare i crediti formativi in favore dei partecipanti, nonché provvedere, entro 90 giorni dalla data di fine erogazione dell'evento, alla trasmissione degli elenchi dei partecipanti alla Commissione nazionale per la formazione continua e al Consorzio che gestisce l'anagrafe delle professioni sanitarie (CO.GE.A.P.S.)

3. Il termine del procedimento della richiesta di accREDITAMENTO dell'evento che si svolge all'estero decorre dalla data di trasmissione – a cura del *provider* interessato - alla Commissione

nazionale per la formazione continua; il provvedimento di accoglimento o di rigetto deve essere adottato dalla Commissione stessa entro i successivi 90 giorni (art. 2, comma 3 della legge 241/90 modificata dalla legge n. 69/2009, pubblicata il 14/06/2009, in vigore dal 4/07/2009).

Art. 2 **(Accreditamento regionale o provinciale)**

1. Per gli eventi organizzati all'estero da un *provider* accreditato dalle Regioni o dalle Province autonome (d'ora in poi denominato Ente accreditante) ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, si fa riferimento a quanto contenuto nell'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, "Attività formative realizzate all'estero", pagg. 23-25 dove, in particolare, è richiamata la procedura in base alla quale:

a) le Aziende Sanitarie e gli altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati ed eventuali enti di formazione a partecipazione pubblica regionale o provinciale ove svolgano uno o più eventi residenziali all'estero sottopongono l'accreditamento dell'evento, alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, la quale in collaborazione con l'Ente accreditante procederà ad ogni singolo accreditamento.

In particolare:

l'evento viene registrato nel sistema della Commissione nazionale per la Formazione Continua dal *provider* regionale o provinciale. La Sezione V dopo una preliminare valutazione dei requisiti previsti per l'accreditamento di un evento all'estero procede per acquisire il parere dal competente Ente accreditante. I pareri possono essere di accoglimento della richiesta di accreditamento dell'evento all'estero (parere positivo) o di rigetto (parere negativo), in tal caso:

a.1) in caso di parere positivo dell'Ente accreditante e della Sezione V, la Commissione procede all'accreditamento dell'evento e il *provider* è tenuto al versamento del contributo alle spese ai sensi e per gli effetti della Legge 388/2000 art.92 comma V e del DM 26 febbraio 2010 può attestare i crediti formativi in favore dei partecipanti, nonché provvedere alla trasmissione degli elenchi dei partecipanti all'Ente accreditante, alla Commissione e al Co.ge.a.p.s., entro 90

giorni dalla data di fine erogazione dell'attività formativa secondo le modalità indicate nel sito degli enti accreditanti;

a.2) in caso di parere negativo o di contrasto tra i pareri espressi dall'Ente accreditante regionale o provinciale e la Sezione V, la Commissione invia una nota, ai sensi della legge 241/90, al *provider* e per conoscenza all'Ente accreditante, contenente la richiesta di fornire ulteriori osservazioni e/o documentazioni.

La Commissione procede, quindi, alla rivalutazione dell'evento in considerazione delle osservazioni fornite dal *provider* e dall'Ente accreditante ed esprime il proprio parere.

In caso negativo, motivando le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni, in caso positivo procede ai sensi del precedente punto a.1).

b) Le società scientifiche, nonché le agenzie formative, gli enti di formazione, le Fondazioni, gli Ordini, i Collegi nonché le rispettive Federazioni, le Associazioni professionali gli altri enti pubblici e i soggetti privati, quali soggetti non erogatori di prestazioni sanitarie, non potendo richiedere l'accreditamento di singoli eventi, sottopongono la richiesta di accreditamento dell'intero piano formativo (comprensivo dell'evento/i realizzato all'estero) alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

In questo caso, si applicheranno la procedura e i termini previsti per il *provider* nazionale regolati al precedente articolo 1.

2. Il termine del procedimento della richiesta di accreditamento dell'evento che si svolge all'estero decorre dalla data di trasmissione – a cura del *provider* interessato - alla Commissione nazionale per la formazione continua; il provvedimento di accoglimento o di rigetto deve essere adottato dalla Commissione stessa entro i successivi 90 giorni (art. 2, comma 3 della legge 241/90 modificata dalla legge n. 69/2009, pubblicata il 14/06/2009, in vigore dal 4/07/2009).

Art.3

(Attività transfrontaliera)

1. L'attività formativa transfrontaliera comprende le attività formative organizzate dalle Regioni e Province italiane prossime ad un confine con uno Stato estero con il quale sono in corso, in materia sanitaria, rapporti di reciproca collaborazione (ad esempio accordi bilaterali, protocolli di intesa,...).

In tali ipotesi, al fine di consolidare i rapporti esistenti tra Stati limitrofi e di facilitare il soddisfacimento delle esigenze formative del personale di tali aree “omogenee”, è previsto che le attività formative organizzate nelle Regioni italiane di cui sopra che una parte dell’attività o l’intera attività si svolga in una sede situata nello Stato estero confinante sono accreditati dalle Regioni/Province autonome o enti da queste individuati, i quali rilasceranno i crediti analogamente a quanto avviene per le attività realizzate nel proprio ambito territoriale.

2. Per essere riconosciute come attività formative transfrontaliere le attività devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) *Provider* accreditato presso la Regione o Provincia autonoma;
- b) l’esistenza di un accordo bilaterale o un protocollo d’intesa stipulato tra la Regione o Provincia autonoma e lo stato estero confinante;
- c) una parte dell’attività o l’intera attività deve svolgersi presso una sede situata entro i confini dello Stato estero confinante;
- d) sede di svolgimento all’estero preferibilmente ma non esclusivamente di tipo istituzionale (es. ospedale, università, ecc.) presso lo stato estero;
- e) tematica di comune interesse per le regioni confinanti coerente con l’accordo bilaterale o il protocollo d’intesa di riferimento.

3. Nel caso in cui l’evento riguardi più Regioni/Province autonome italiane confinanti con lo stesso stato estero e abbiano interesse comune ad erogare l’attività formativa presso quest’ultimo, il *provider* interessato dovrà procedere a formulare apposita richiesta di accreditamento presso la Regione o Provincia autonoma di competenza, ovvero alla Commissione nazionale per la formazione continua tramite la Sezione V.

Art.4 (Pareri discordanti o non omogenei)

1. Nei casi di pareri discordanti o non omogenei ovvero di eventi con particolare criticità si procede alla convocazione della Sezione V per la relativa istruttoria e valutazione.

La Sezione V procede a relazionare sulle singole fattispecie alla Commissione nazionale per la formazione continua al fine di adottare le relative determinazioni.

A tal proposito viene istituito un *forum* tra i componenti della Sezione al fine di esaminare preliminarmente le criticità per poi discuterle in occasione della prima riunione utile della Sezione stessa.

Art. 5
(Norme transitorie e finali)

1. In considerazione della necessità di assicurare al sistema la continuità dell'offerta formativa utile alla soddisfazione del debito ECM per gli operatori sanitari, gli organizzatori ECM hanno titolo alla richiesta di accreditamento degli eventi all'estero, fino all'avvio dell'accREDITAMENTO dei *provider* residenziali, attenendosi alle procedure contenute nel presente regolamento.

2. I soggetti per i quali non è possibile l'accREDITAMENTO regionale o provinciale (art. 2) a causa del mancato avvio di un sistema di formazione continua da parte della Regione o Provincia di riferimento possono fare richiesta di accREDITAMENTO degli eventi all'estero alla Commissione nazionale per la formazione continua attenendosi alle procedure contenute nel presente regolamento.

Il Segretario
Dott.ssa Maria Linetti

Il Presidente
Ministro della Salute
Prof. Ferruccio Fazio